

Comune di Venezia

Procedura aperta per la concessione dei servizi di sharing mobility (biciclette muscolari, e-bike e monopattini)

Disciplinare tecnico

Art. 1. Premessa e obiettivi.....	3
Art. 2. Oggetto della concessione.....	3
Art. 3. Natura del servizio.....	4
Art. 4. Durata della concessione.....	4
Art. 5. Tipologia del sistema.....	5
Art. 6. Aree e modalità operative.....	5
Art. 7. Stazioni virtuali.....	6
Art. 8. Stazioni ‘hub’.....	6
Art. 9. Dimensione e modalità di dispiegamento delle flotte.....	7
Art. 10. Caratteristiche dei veicoli.....	10
Art. 11. Obblighi da parte del Concessionario: gestione delle flotte.....	11
Art. 12. Obblighi da parte del Concessionario: modalità di svolgimento del servizio.....	13
Art. 13. Attività complementari e di supporto da parte del Concessionario.....	15
Art. 14. Applicazione del sistema tariffario.....	16
Art. 15. Rendicontazione del servizio, Piano Economico Finanziario (PEF) e verifiche.....	16
Art. 16. Controprestazioni a favore del Concessionario.....	19
Art. 17. Carta del servizio e Regolamento d’uso.....	20
Art. 18. Estensione del servizio ai comuni limitrofi.....	21
Art. 19. Servizi finalizzati.....	21
Art. 20. Struttura e livelli tariffari.....	21
Art. 21. Sponsorizzazioni e sfruttamento di spazi pubblicitari.....	22
Art. 22. Penali.....	23
Art. 23. Cause di sospensione del servizio da parte del Concessionario.....	24
Art. 24. Risoluzione del contratto, recesso unilaterale e revoca.....	25

Art. 25. Nomina dei responsabili.....	26
Art. 26. Valore economico stimato della concessione.....	27
Art. 27. Aggiornamento delle specifiche del servizio e sopravvenienze normative.....	27
Art. 28. Copertura assicurativa.....	28
Art. 29. Garanzia definitiva.....	29
Art. 30. Cessione dei contratti e dei crediti, subappalto.....	30
Art. 31. Norme in materia di sicurezza.....	31
Art. 32. Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale e rispetto dei contratti collettivi di lavoro.....	31
Art. 33. Norme di rinvio.....	31
Art. 34. Responsabilità.....	31
Art. 35. Stipula del contratto.....	32
Art. 36. Clausola di legalità.....	32
Art. 37. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	33
Art. 38. Controversie – Foro competente.....	33
Art. 39. Trattamento dei dati personali.....	34

Art. 1. Premessa e obiettivi

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Venezia in corso di adozione individua nella mobilità in sharing un'importante leva per l'incremento della mobilità sostenibile. Tra le misure strategiche previste per ampliare l'offerta di servizi di mobilità, nonché a contributo della soluzione dei problemi del traffico e della sosta, il PUMS incentiva lo sviluppo dei servizi integrati di trasporto e il potenziamento e l'evoluzione del servizio della mobilità in sharing verso assetti sempre più efficaci ed efficienti.

In generale, il Piano affida un ruolo strategico alla sharing mobility nel cambio di paradigma che vedrà il progressivo abbandono della proprietà privata del mezzo di trasporto in favore di una vasta gamma di servizi di mobilità condivisa offerti a cui accedere con un unico strumento digitale e un portafoglio personalizzabile a seconda delle necessità (Maas: Mobility as a Service).

Con Deliberazione n. 44 del 30 ottobre 2025, il Consiglio Comunale ha approvato la Relazione ex art. 14 del D.lgs. n. 201/2022 per l'affidamento in concessione unitaria ad evidenza pubblica a terzi del servizio di bike sharing e di monopattini in sharing nel Comune di Venezia; successivamente, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 30/12/2025, si è approvato lo schema di contratto di concessione per l'affidamento della gestione pluriennale del servizio in sharing nel Comune di Venezia (biciclette e monopattini elettrici) posto a base della procedura di gara sulla base delle Linee Guida contenute nella predetta Relazione.

Il presente Disciplinare Tecnico, principale documento della procedura di affidamento e parte essenziale e integrante del contratto, stabilisce in dettaglio le modalità di realizzazione del servizio, gli standard prestazionali minimi, le caratteristiche di mezzi, strumenti, le attrezzature e le modalità richieste all'affidatario per la corretta esecuzione del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi assunti.

Esso definisce inoltre la remunerazione ed i corrispettivi di competenza del Concessionario e le modalità di gestione e regolazione della concessione.

Art. 2. Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l'esercizio di un servizio pubblico di mobilità in sharing per il Comune di Venezia (di qui in avanti, Concedente), da attuarsi con biciclette sia elettriche che muscolari e con monopattini.

Il servizio deve poter funzionare prevalentemente in modalità station-based, con punti prefissati di rilascio, ma senza la previsione di stazioni di aggancio obbligato dei veicoli,

nonché, in misura marginale, laddove previsto e indicato dal Concedente, in modalità free floating.

Il servizio dovrà essere attuato nelle modalità previste dal presente disciplinare e integrato da quanto ulteriormente proposto dal soggetto affidatario della concessione (di qui in avanti, Concessionario) in sede di offerta, previo parere positivo da parte del soggetto concedente.

Art. 3. Natura del servizio

Il servizio di mobilità in sharing è inteso come componente essenziale dell'offerta del trasporto urbano, e riveste pertanto un interesse generale che giustifica e richiede azioni di supporto sia organizzativo, che finanziario, che regolativo da parte del Concedente.

In particolare, date le specifiche condizioni del contesto di Venezia, nonché gli obblighi di servizio richiesti, si ritiene indispensabile operare attraverso l'istituto della concessione di servizi che preveda il riconoscimento di un prezzo, consistente in un contributo pubblico al Concessionario ai sensi dell'art. 177 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

Inoltre, considerato che il servizio di sharing mobility è altresì funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali di riduzione del traffico automobilistico e dell'inquinamento, le occupazioni strumentali all'espletamento di tale servizio rientrano tra le esenzioni dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale previste ex art. 1 comma 833 della Legge 160/2019.

Come previsto dalla vigente normativa (art.1, c.75-ter L.160/2019), al fine di mantenere un livello di ordine e decoro pubblici adeguati, offrire un servizio efficiente per i cittadini e i visitatori nonché garantire condizioni operative e di mercato che rendano possibile il raggiungimento di un ragionevole equilibrio economico di impresa, la concessione non prevede il rilascio di altre concessioni o autorizzazioni per espletare servizi analoghi a quello in oggetto.

Art. 4. Durata della concessione

Le attività oggetto del presente bando saranno concesse per un periodo di 48 mesi. Non è ammessa proroga come previsto dall'art. 178 comma 5 del d.lgs. 36/2023.

Tuttavia, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare in via analogica quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione, con particolare riferimento al comma 11 del predetto articolo in tema di proroga tecnica.

Art. 5. Tipologia del sistema

Il sistema proposto dal Concessionario deve consentire prevalentemente il funzionamento basato su stazioni (station-based) con presa e riconsegna dei veicoli in sharing in punti predefiniti (stazioni virtuali) e, laddove eventualmente previsto e indicato dal Concedente, il funzionamento a flusso libero (free-floating) con presa e riconsegna dei veicoli in qualunque punto all'interno dell'area operativa dedicata al free floating, ovvero in modalità ibrida tra le due.

Per quanto riguarda il servizio dei monopattini in sharing, si precisa che, a seguito delle recenti modifiche normative introdotte, l'uso delle stazioni è reso sempre obbligatorio.

Si sottolinea inoltre come, fatte salve le modalità di funzionamento sopra definite, il sistema da realizzare è prevalentemente impostato sull'uso di stazioni di tipo virtuale (si vedano gli artt. 7 e 8). A tal proposito, si prevede da una parte la diffusione di queste ultime sino a coprire l'intera area operativa e, dall'altra, l'adozione di opportuni meccanismi di incentivo/disincentivo per garantirne l'utilizzo.

Art. 6. Aree e modalità operative

L'area operativa del servizio è riportata nella mappa allegata (TAV 01 – Allegato 1), e comprende la terraferma, la testata di Piazzale Roma e le isole del Lido e di Sant'Erasmo.

All'interno dell'area operativa sono individuate due diverse zone:

- nella zona "area operativa" il rilascio è consentito unicamente nelle stazioni virtuali (tale tipologia coprirà gran parte dell'intera area operativa) o all'interno delle aree a flusso libero "free-floating" che verranno eventualmente definite in collaborazione con il Concessionario prima dell'avvio del servizio;
- nella zona "divieto di transito e parcheggio" sono vietati sia il transito che la sosta.

Nel corso della durata della concessione, previo formale accordo tra le parti e sulla base di documentate motivazioni, la delimitazione delle zone potrà subire variazioni.

L'attuale localizzazione, tipologia e consistenza delle stazioni virtuali è riportata nella mappa di cui all'allegato 1 (TAV 01), dove sono differenziate le stazioni virtuali esistenti e quelle che il Concedente intende realizzare all'avvio del servizio.

Il rilascio nelle stazioni virtuali deve essere effettuato senza costituire intralcio o pericolo per la circolazione degli altri utenti della strada, con particolare attenzione ai pedoni e ai soggetti diversamente abili; in particolare, non potrà essere parcheggiato un veicolo senza fare in modo che nella parte rimanente dello spazio circostante sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tali indicazioni dovranno

essere rispettate ancora più rigorosamente per quanto riguarda il rilascio dei veicoli in modalità free-floating, laddove eventualmente permesso.

L'individuazione dei luoghi di presa e consegna dei mezzi, nonché le corrette modalità di rilascio di questi ultimi, sono principalmente affidate al sistema di geolocalizzazione dei veicoli, alle procedure previste per la chiusura delle corse, ai meccanismi premiali/sanzionatori di comportamento degli utenti, nonché alle ulteriori strategie di controllo proposte dal Concessionario in sede di gara.

Art. 7. Stazioni virtuali

Le stazioni virtuali, oggetto di specifica ordinanza, sono costituite da rastrelliere o da semplici spazi delimitati con segnaletica orizzontale e verticale e sono individuate attraverso le loro coordinate GPS; la loro localizzazione andrà riportata chiaramente nell'app dedicata agli utenti.

Il Concessionario potrà richiedere l'integrazione di nuove stazioni virtuali, da localizzare a partire dai siti - esistenti e previsti - sempre individuati nell'Allegato 1 (TAV 01), previo parere positivo da parte del soggetto Concedente. In sede di offerta, potranno essere indicati i siti dove si richiede inizialmente di realizzare le ulteriori stazioni virtuali, restando impregiudicata la possibilità di richiedere la realizzazione anche di altre stazioni a servizio già operativo. Le stazioni virtuali integrative, quando richieste dal Concessionario, dovranno essere realizzate a proprie cure e spese. Analogamente, il Concedente potrà decidere di realizzare nuove stazioni virtuali, che il Concessionario dovrà inserire nel proprio sistema.

A carico del Concessionario resta la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale di tutte le stazioni virtuali previste all'Allegato 1 (TAV 01) e di quelle eventualmente integrate nel corso della concessione.

Come previsto dall'art.12, alla scadenza del contratto o in caso di decadenza/revoca del medesimo, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei veicoli, nonché, laddove necessario e indicato dal Concedente, al ripristino dei luoghi di stazionamento.

Se il Concessionario ritenesse opportuno prevedere delle migliorie per la visibilità e la promozione del servizio, previo nulla osta da parte del Concedente, potrà attivarsi con gli uffici competenti.

Art. 8. Stazioni 'hub'

Al fine di qualificare il servizio come modalità di trasporto urbano pienamente affidabile ed efficiente, integrato con il trasporto pubblico ed equamente distribuito sul territorio, sono altresì individuate 10 stazioni hub rispetto alle quali l'attività di riposizionamento dei veicoli deve garantire una costante e adeguata presenza, anche in base all'andamento del servizio, di quest'ultimi almeno nelle fasce orarie 7:00 – 9:00 e 17:00 – 19:00.

Di seguito si riporta la lista delle stazioni hub, la cui localizzazione è riportata nell'Allegato 1.

Tra gli hub potrà essere eventualmente inserita anche la stazione ferroviaria di Spinea, la cui attivazione è subordinata ad un preventivo accordo tra il Comune di Venezia e il Comune di Spinea.

Il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo sarà verificato dal Concedente anche sulla base dei dati di monitoraggio del servizio di cui all'art. 15.

id	località
1	Stazione FS Mestre
2	Ospedale dell'Angelo
3	Stazione FS Marghera
4	Viale Ancona
5	Stazione Carpenedo
6	P10 Gazzera
7	Piazzale Roma
8	P8 Cipressina
9	Stazione Porto Marghera
10	Piazzale E. Cialdini

In corso di esecuzione del servizio, il Concedente, anche su richiesta del Concessionario, potrà disporre modifiche della localizzazione di tali stazioni e/o del relativo dimensionamento, ad esempio a fronte dei dati di esercizio, di segnalazioni, e di variazioni nella localizzazione dei servizi.

Come per le stazioni virtuali di cui all'art. 7, a carico del Concessionario resta la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale di tutte le stazioni hub previste all'Allegato 1 (TAV 01) e di quelle eventualmente integrate nel corso della concessione.

Come previsto dall'art.12, alla scadenza del contratto o in caso di decadenza/revoca del medesimo, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei veicoli,

nonché, laddove necessario e indicato dal Concedente, al ripristino dei luoghi di stazionamento.

Art. 9. Dimensione e modalità di dispiegamento delle flotte

Le tipologie di veicoli previsti sono: monopattini elettrici, biciclette elettriche e biciclette muscolari.

Il dimensionamento massimo delle flotte operative complessivamente ammesse a operare è il seguente:

- biciclette elettriche: 1000 veicoli;
- biciclette muscolari: 1000 veicoli;
- monopattini: 500 veicoli.

Per flotta operativa si intende il numero di veicoli contemporaneamente presenti sul suolo pubblico, indipendentemente dal loro effettivo stato di efficienza; è quindi escluso il materiale di rimpiazzo tenuto in deposito.

Si chiarisce che non è possibile sostituire la flotta delle biciclette muscolari con e-bike attivabili in modalità non elettricamente assistita.

Le dimensioni effettive delle flotte saranno quelle specificate in sede di offerta.

Entro 30 giorni dall'avvio del servizio, successivo alla stipula del contratto, il numero di veicoli operativi non potrà essere inferiore:

- al 50% del valore massimo ammesso per quanto riguarda le biciclette elettriche (= 500);
- al 10% del valore massimo ammesso per le biciclette muscolari (= 100);
- al 50% del valore massimo ammesso per quanto riguarda i monopattini (= 250).

Tali veicoli a disposizione al momento dell'avvio del servizio potranno temporaneamente, nel caso di indisponibilità di veicoli di nuova produzione, così come richiesto dal presente Disciplinare, essere sostituiti da idonei mezzi già a magazzino, che andranno poi sostituiti.

Entro 90 giorni dall'avvio del servizio:

- la dimensione della flotta operativa dovrà raggiungere i valori massimi previsti in sede d'offerta;

- il Concessionario dovrà garantire che tutti i veicoli operativi siano di nuova produzione, sostituendo gli eventuali veicoli a magazzino messi temporaneamente a disposizione all'avvio del servizio.

L'avvenuta sostituzione e rinnovo degli eventuali mezzi a magazzino messi a disposizione all'avvio del servizio sarà oggetto di opportuna verifica da parte del Concedente.

Nel caso di mancata sostituzione, si applicheranno le penali previste dall'art. 22 let. d) del presente Disciplinare.

All'avvio del servizio, il Concedente dovrà emettere le ordinanze relative alle stazioni virtuali da realizzare.

La data di avvio del servizio verrà formalmente comunicata dal Concedente al Concessionario dopo l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto; il Concedente provvederà a verificare l'effettivo avvio del servizio, con i requisiti previsti nel presente Disciplinare tecnico, redigendo apposito verbale in contraddittorio fra le Parti.

Il mancato avvio delle attività entro il termine prescritto o concordato comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 22.

Trascorsi i termini di cui sopra, il servizio prenderà avvio con le seguenti modalità: il Concessionario deve mantenere normalmente in servizio una quantità minima di veicoli pari almeno al 90% della dotazione contrattuale. Tale quantità potrà subire delle variazioni stagionali, anche in riduzione, durante i mesi meno favorevoli all'utilizzo del servizio. In ogni caso, non si potrà mai scendere al di sotto del 75% della dotazione contrattuale. Tale percentuale va rispettata separatamente per ciascuna tipologia di veicolo previsto dal contratto. Qualsiasi variazione andrà debitamente concordata con il Concedente. Se le recenti regole imposte dalla normativa vigente sull'uso dei monopattini e la successiva prassi applicativa renderanno il servizio non gestibile da parte degli operatori, la dotazione di monopattini potrà essere sostituita con e-bike, previo parere positivo da parte del soggetto concedente.

La dislocazione delle flotte dovrà inoltre garantire (almeno tra maggio e settembre) una presenza minima di 100 biciclette (tra muscolari ed e-bike) e 100 monopattini all'isola del Lido, nonché di 50 biciclette muscolari all'isola di Sant'Erasmo, queste ultime da dispiegarsi in via sperimentale.

Ulteriori variazioni, in deroga a quanto sopra previsto, potranno essere richieste dal Concessionario a seguito di emergenze, eventi eccezionali o consolidati andamenti dell'utenza. In particolare, nel caso delle isole, le flotte potranno subire contrazioni maggiori sino alla sospensione del servizio al di fuori del periodo estivo (tra maggio e settembre compresi) sempre previo accordo con il Concedente.

Tutte le variazioni, per essere adottate, dovranno in ogni caso essere avanzate formalmente dal Concessionario e approvate preventivamente dal Concedente a suo non sindacabile giudizio.

Ogni riduzione del parco in esercizio non approvata dal Concedente verrà sanzionata con l'applicazione della penale di cui all'art. 22 let. k).

Il Concedente potrà richiedere al Concessionario di incrementare le flotte in esercizio a fronte di variazioni contrattuali da concordare secondo i criteri definiti negli artt. 9, 10, 11. Il Concessionario potrà a sua volta richiedere di aumentare le dimensioni della flotta previo consenso del Concedente e senza che il Concessionario possa pretendere un incremento del contributo.

Art. 10. Caratteristiche dei veicoli

Tutti i veicoli utilizzati, che rimarranno di proprietà del Concessionario, devono essere muniti delle necessarie certificazioni e rispettare le caratteristiche costruttive e di utilizzo imposte dalle normative vigenti anche quando entrate in vigore in corso di affidamento. In particolare, i monopattini dovranno rispettare le disposizioni vigenti relative a targatura, assicurazione e uso obbligatorio del casco.

I veicoli devono essere:

- di nuova produzione, secondo quanto previsto dall'art. 9;
- oggetto di pulizia e manutenzione costante;
- quando occorra sostituiti in modo tale da assicurarne la perfetta efficienza in fase di utilizzo.

Le caratteristiche delle batterie dei monopattini elettrici e delle e-bike devono corrispondere ai seguenti valori minimi:

- Monopattino elettrico: autonomia reale di almeno 50 km;
- E-bike: autonomia reale di almeno 80 km.

Alcune biciclette potranno essere attrezzate per il trasporto di colli (cargo bike)¹. I veicoli così attrezzati, per essere proposti in sede di gara e utilizzati, devono essere dotati di certificazione rilasciata da un ente regolarmente accreditato.

Tutti i veicoli utilizzati per il servizio devono essere identificabili attraverso un numero univoco posizionato sul mezzo in maniera ben visibile, unitamente al logo della Società che esercisce il servizio e allo stemma del Comune di Venezia di misura minima 4x4 cm. Il numero va riferito all'anagrafica dei veicoli tenuta dal Concessionario e deve consentire di risalire agli utenti quando questo sia reso necessario a seguito di infrazioni o sinistri.

I monopattini devono inoltre essere dotati del contrassegno identificativo di cui all'art.1 c.75 *vicies quater* della L.160/2019 s.m.i., quando tale previsione sarà resa operativa. Tale contrassegno potrà sostituire il numero univoco di cui al precedente paragrafo.

Per quanto riguarda il rilascio, lo stazionamento e il prelievo dei veicoli, non sono richiesti specifici sistemi di aggancio in stazioni dedicate; i veicoli devono pertanto essere dotati di idonei cavalletti e di dispositivi di bloccaggio.

Inoltre, è vietato il transito di tutti i mezzi in sharing nelle aree interne al Comune di Venezia nelle quali, per effetto di ordinanze stradali, vige il divieto di transito per bici e monopattini elettrici (es. Piazza Ferretto, aree pedonali e tutte le zone limitrofe). Il sistema dovrà pertanto impedire, in sicurezza, il transito di tutti i mezzi nelle predette zone, con particolare attenzione per quanto riguarda le zone pedonali e i marciapiedi in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli e di limitazione della circolazione.

In particolar modo, per quanto riguarda i monopattini, essi dovranno essere dotati di sistemi automatici che ne impediscano il transito, in sicurezza, al di fuori dei luoghi autorizzati e obblighino il rispetto delle velocità ammesse nelle diverse zone.

Art. 11. Obblighi da parte del Concessionario: gestione delle flotte

Il Concessionario dovrà garantire, attraverso le operazioni di riequilibrio delle flotte, un'adeguata densità di veicoli nell'area operativa, rispetto a quanto già previsto dall'art. 9. È onere del Concessionario svolgere sistematicamente le operazioni puntuali di riequilibrio

¹ Per cargo bike si intendono veicoli dotati di doppio portapacchi atti a trasportare oggetti per un peso compreso tra 10 e 15 kg per l'anteriore e tra 20 e 25 kg per il posteriore.

delle dotazioni di veicoli in sharing, prestando inoltre particolare attenzione alle seguenti Stazioni Hub:

- Stazione FS Mestre
- Stazione FS Marghera
- Piazzale E. Cialdini

Il riequilibrio potrà avvenire con modalità calibrate anche in funzione dell'andamento del servizio, evitando che durante le fasce orarie indicate all'art. 8, le sopracitate stazioni siano completamente sguarnite di mezzi. Il Concedente si riserva inoltre la possibilità di inserire, dopo i primi 12 mesi di gestione, un'attività di riequilibrio aggiuntiva concordata con il Concessionario, finalizzata a garantire un miglior funzionamento del servizio stesso.

La presenza di veicoli non conformi alla norma vigente/vandalizzati/in sosta irregolare e/o disturbante, sia in area pubblica che in area privata, quando non direttamente rilevata e gestita dal Concessionario, verrà segnalata, nelle modalità che verranno concordate, da parte del Concedente, della Polizia Municipale, degli eventuali proprietari coinvolti e di altri soggetti formalmente indicati dal Concedente al Concessionario che dovrà rimuoverli entro il tempo massimo di 12 ore, ridotte a 3 ore nel caso di intralcio o pericolo alla sicurezza e/o circolazione dei pedoni e degli altri utenti della strada, in particolare disabili e carrozzine. Per il calcolo del tempo massimo, nel periodo dalle 22:00 alle 6:00, le ore sono computate al 50% (60 min equivalgono a 30 min), così come per gli interventi che interessano l'ambito lagunare.

Il servizio di rimozione deve essere attivo 24/24h. Il Concessionario dovrà sempre comunicare e fornire evidenza al Concedente delle avvenute rimozioni eventualmente anche mediante l'ausilio di fotografie. In caso di soste particolarmente disturbanti o pericolose, ovvero in assenza di un tempestivo intervento da parte dell'operatore, i veicoli potranno essere rimossi dall'Amministrazione Comunale direttamente o per tramite di soggetti da essa incaricati. In tal caso, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni comminate ai sensi del Codice della Strada e delle penali di cui all'art. 22 del presente Disciplinare, i costi dell'operazione di rimozione verranno imputati al Concessionario che potrà rivalersi sull'utente.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese alla rimozione dei propri veicoli nelle aree e nei periodi interessati da manifestazioni su suolo pubblico così come

comunicato dal Concedente con un preavviso di almeno 2 giorni, nonché garantire che nelle suddette aree non sopraggiungano propri veicoli successivamente alla rimozione operata, per tutta la durata della manifestazione su suolo pubblico, confermando l'avvenuta rimozione eventualmente anche mediante l'ausilio di fotografie (si vedano le eventuali sanzioni di cui all'art. 22).

Il Concessionario si obbliga a effettuare le operazioni di gestione della flotta, e in particolare le operazioni di ricarica dei veicoli, in locali, con macchinari e attraverso procedure conformi alla normativa vigente sulla sicurezza nei posti di lavoro.

Art. 12. Obblighi da parte del Concessionario: modalità di svolgimento del servizio

Il Concessionario dovrà garantire le seguenti prestazioni e modalità di svolgimento dell'attività di noleggio:

- a) l'accesso al servizio, così come le informazioni necessarie per il suo utilizzo, devono avvenire attraverso l'uso di un'applicazione dedicata su smartphone scaricabile dagli store Apple e Google;
- b) l'account dell'applicativo deve obbligatoriamente consentire anche lo sblocco multiplo di almeno 4 veicoli;
- c) il noleggio dovrà essere disponibile 24/24h e sette giorni su sette. È data facoltà al Concessionario di sospendere momentaneamente le attività di noleggio e di messa a disposizione dei mezzi qualora si verificassero situazioni che possano potenzialmente pregiudicare la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteorologiche avverse), dandone preventiva comunicazione al Concedente tramite PEC. Analoga comunicazione deve essere data tempestivamente dal Concessionario agli utenti attraverso l'applicativo e le piattaforme social;
- d) il servizio potrà subire interruzioni o rilevanti limitazioni sia programmate per manutenzione che non programmate per malfunzionamenti del sistema non dovuti a cause esterne per un massimo di 5 episodi all'anno di durata non superiore alle 8 ore. Le interruzioni programmate dovranno essere preventivamente comunicate al Concedente tramite PEC e agli utenti attraverso l'applicativo e le piattaforme social. Le interruzioni interessanti il periodo 22:00 – 6:00 sono computate al 50% della durata effettiva (60 min equivalgono a 30 min);

- e) il noleggio dovrà essere rivolto a un'utenza indifferenziata in possesso dei requisiti minimi necessari richiesti dalla legge, di età maggiore di 14 anni per quanto riguarda le biciclette e maggiore di 16 anni per quanto riguarda i monopattini; resta salvo il potere dell'operatore di impedire l'accesso ai servizi in caso di comportamenti gravemente scorretti che l'operatore è in grado di documentare, secondo le modalità prestabilite nei termini e condizioni di utilizzo da quest'ultimo definiti e preventivamente comunicati agli utenti;
- f) dovrà essere sempre attivo un servizio di *call center* disponibile 24/24h con operatore, eventualmente sostituito al di fuori dei normali orari di ufficio e nei giorni festivi da *chatbot*, contattabile attraverso le seguenti modalità:
- numero telefonico, con costo massimo della chiamata per l'iscritto pari alla tariffa per chiamate verso numero fisso dell'operatore telefonico utilizzato;
 - app per smartphone;
- g) a tutela dell'utente, il Concessionario deve sempre segnalare in tempo reale ai fruitori del servizio mediante app i mezzi mal funzionanti e/o inaccessibili;
- h) a tutela dell'utente, nel caso di avvenuto sblocco di un mezzo mal funzionante e impraticabile, il Concessionario deve garantire l'immediata chiusura della corsa consentendo l'automatico e immediato annullamento della procedura di noleggio e delle relative transazioni economiche;
- i) a tutela dell'utente, solo nel caso di corretto rilascio del mezzo nelle zone autorizzate alla sosta, il mezzo verrà automaticamente bloccato e la corsa chiusa decorsi 2 minuti di immobilità e inattività del veicolo, senza applicazione di sanzione alcuna e addebitando solo il costo previsto al minuto all'utente. Tale modalità dovrà essere comunicata all'utente sia al momento di inizio della corsa e/o all'interno delle informazioni fornite circa il funzionamento del servizio e le norme di comportamento, sia decorso il primo minuto di immobilità e inattività del veicolo (anche tramite alert sonoro);
- j) a tutela dell'utente, nel caso di mal funzionamento improvviso del veicolo durante l'utilizzo, con conseguente impossibilità di continuare la corsa, il Concessionario dovrà garantire l'immediata chiusura della corsa consentendo l'automatico e immediato annullamento della procedura di noleggio e delle relative transazioni economiche;
- k) il Concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme nazionali e comunali vigenti e/o sopravvenute che regolano la circolazione e sosta delle diverse tipologie di veicoli previste, richiamandole esplicitamente nel rapporto contrattuale con l'utilizzato-

re e prevedendo un'adeguata azione di informazione sulle corrette e prudenti modalità d'uso del dispositivo. In particolar modo, il sistema dovrà impedire, in sicurezza, il funzionamento di tutti i mezzi nelle zone pedonali e sui marciapiedi in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli e di limitazione della circolazione (si veda art. 10);

- l) il Concessionario dovrà formare e mantenere aggiornata l'anagrafica dei veicoli, che dovrà essere sempre consultabile in tempo reale dal Concedente (si veda l'art. 22 let. i);
- m) il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Concedente tutte le informazioni relative ai veicoli e all'uso dei medesimi nonché relative agli utenti iscritti al servizio (come meglio specificato all'art. 15). Il Concessionario dovrà produrre con cadenza semestrale un report sull'andamento delle attività da trasmettere entro 30 gg. dalla scadenza di ciascun semestre unitamente all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF), asseverato e corredato da apposita relazione;
- n) il Concessionario dovrà effettuare, a un anno dall'entrata in funzione dell'attività, un'indagine *'Customer Satisfaction'*, il cui risultato dovrà essere comunicato al Concedente entro il primo trimestre del secondo anno;
- o) il Concessionario dovrà sviluppare durante l'intero corso dell'affidamento campagne e/o azioni rivolte alla cittadinanza di comunicazione/informazione sui servizi offerti;
- p) alla scadenza del contratto o in caso di decadenza/revoca del medesimo, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei veicoli, nonché, laddove necessario e indicato dal Concedente, al ripristino dei luoghi nel caso delle stazioni virtuali di cui all'art. 7 eventualmente realizzate.

Art. 13. Attività complementari e di supporto da parte del Concessionario

Oltre a quanto indicato in sede di offerta, il Concessionario si impegna a concedere il proprio supporto in tutte le azioni di promozione del servizio e si impegna, per almeno 3 giornate all'anno, a condurre, a propria cura e spese, campagne informative sull'utilizzo del servizio, sia in terraferma che al Lido di Venezia. Inoltre, in concomitanza con almeno 2 eventi di promozione della mobilità sostenibile organizzati dall'Amministrazione Comunale, il Concessionario si impegna a concedere l'utilizzo gratuito del servizio, fino ad un massimo di 30 minuti per ciascun utente; il Concessionario si impegna, per le parti di propria competenza e a propria cura e spese, a concorrere all'ideazione e attuazione del programma promozionale con l'Amministrazione Comunale e a darne relativa comunicazione e pubblicità.

Il Concessionario si impegna altresì a concedere l'utilizzo gratuito dei mezzi alle autorità invitate e ai dipendenti comunali presenti in occasione di eventi istituzionali finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: inaugurazione nuove piste ciclabili, settimana mobilità sostenibile, scambi con altre città ecc).

Il Concessionario si impegna a rilasciare, per tutta la durata della Concessione, un numero pari a 20 pass gratuiti per l'utilizzo del servizio, senza limitazioni di durata della corsa, ai dipendenti comunali ai fini del controllo del servizio e di studio dell'efficacia del medesimo.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire un supporto tecnico gratuito finalizzato all'integrazione modale e tariffaria con gli altri servizi di mobilità sostenibile presenti o futuri nel territorio metropolitano e di aderire alle piattaforme di integrazione dei servizi che dovessero essere sviluppate dal Comune di Venezia o da soggetti dal medesimo accreditati garantendone la piena interoperabilità. In particolare, si richiede al Concessionario la messa a disposizione tramite web service di API (Application Programming Interface) che potranno essere utilizzate all'interno di altre applicazioni per sviluppare servizi integrati per la consultazione dell'offerta in tempo reale, la prenotazione, l'acquisto e la fruizione dei servizi.

Il Concessionario, d'intesa con l'Ufficio Mobility Manager di Area del Comune di Venezia, si impegna a sottoscrivere specifiche convenzioni per la promozione del servizio di bike sharing e monopattini in sharing negli spostamenti casa-lavoro presso aziende ed enti del circuito Mobility Manager di cui alla Legge n. 77 del 17.7.2020, a condizioni e per periodi da stabilire in fase di accordo.

Il Concessionario dovrà altresì garantire la disponibilità a collaborare nei modi e nelle attività che verranno individuate di concerto con l'Amministrazione Comunale con il vincitore (o i vincitori) del progetto *Sustainable Cities Challenge*.

Art. 14. Applicazione del sistema tariffario

Per l'erogazione al pubblico del servizio di sharing è fatto obbligo al Concessionario di applicare il sistema tariffario e le condizioni in conformità a quanto stabilito dal presente disciplinare tecnico e all'offerta presentata in sede di gara.

Il sistema tariffario da applicarsi all'avvio della concessione è riportato nella documentazione relativa al contratto di concessione e non sono ammesse variazioni delle tariffe applicate al pubblico, salvo quanto previsto in relazione al meccanismo di revisione del PEF di cui all'art. 15 del Disciplinare Tecnico.

La violazione dell'obbligo disciplinato dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto di concessione.

Art. 15. Rendicontazione del servizio, Piano Economico Finanziario (PEF) e verifiche

Il Concessionario dovrà fornire al Concedente tutti i dati raccolti durante l'espletamento del servizio. I dati dovranno essere consegnati, con frequenza mensile, sia come database disaggregato anonimizzato per consentire alla committenza ogni tipologia di analisi sull'andamento del servizio, sia come elaborazioni statistiche in forma di report sintetici contenenti i principali indicatori di domanda, di offerta e di livello di servizio.

Una puntuale definizione dei dati e delle relative elaborazioni da inviare sarà concordata tra le parti sulla base del seguente elenco:

- ID del mezzo;
- tipo di mezzo;
- data e ora di prelievo;
- profilo anonimo dell'utente (sesso, età...);
- coordinata GPS del punto di prelievo ed eventuale stazione virtuale associata;
- data e ora di restituzione;
- coordinata GPS del punto di restituzione ed eventuale stazione virtuale associata;
- tariffa o abbonamento applicati ed eventuali premialità e maggiorazioni applicate;
- livello di carica della batteria della e-bike/monopattino.

In formato aggregato sotto forma di report editabile, almeno:

- numero di iscritti al servizio (totali e attivi), suddivisi per tipologia (abbonati /occasional) e profilo;
- numero di noleggi per giorno/tipo di veicolo;
- numero di utenti che hanno effettuato almeno un prelievo per tipo di veicolo;
- numero medio di corse, durata media, lunghezza media e incasso medio per tipo di veicolo;
- numero di veicoli in servizio per tipo e per giorno;
- statistiche su guasti, danneggiamenti, furti subiti;
- elenco degli interventi di rimozione/sostituzione mezzi;
- numero e motivo di segnalazioni/reclami.

Dovranno inoltre essere forniti i seguenti dati:

- a) In formato disaggregato per ogni stazione virtuale:
 - data, ora e anagrafica di ciascun veicolo prelevato;
 - data, ora e anagrafica di ciascun veicolo rilasciato.
- b) In formato aggregato per ogni stazione 'hub':
 - numero di prelievi / giorno;
 - numero di rilasci / giorno;
 - numero di veicoli presenti per giorno/ora.
- c) In formato aggregato per ogni ambito di controllo, come definiti dal Concessionario:
 - numero di prelievi / giorno;
 - numero di rilasci / giorno numero di veicoli presenti per giorno/ora;
 - numero di veicoli presenti per giorno/ora.

Il Concessionario dovrà inoltre mettere a disposizione del Concedente i dati di utilizzo del servizio in tempo reale, consentendo l'accesso riservato alla piattaforma del servizio in uso dal Concessionario con la finalità di permettere verifica e controllo in tempo reale su spostamenti e posizione dei mezzi, sempre fatto salvo l'anonimato dei dati degli utenti.

I dati consultabili dovranno essere integrabili nella Smart Control Room del Comune di Venezia.

Il processo di anonimizzazione resterà a carico e sotto la responsabilità del Concessionario, che pertanto mantiene la piena titolarità del trattamento.

Il Concedente si riserva di modificare le tipologie di informazioni richieste e di procedere alla pubblicazione delle analisi effettuate, sempre fatto salvo l'anonimato dei dati degli utenti e altri dati sensibili.

Il concorrente dovrà inoltre presentare il proprio piano economico-finanziario (PEF) riportante i principali fattori sulla cui base è calcolata la sostenibilità economica del servizio offerto, tenuto conto della riduzione proposta in sede di gara dell'ammontare del contributo richiesto al Concedente.

Il PEF dovrà essere asseverato da una società di revisione o da un revisore ufficiale dei conti che attesti la corretta formulazione e l'attendibilità delle previsioni in esso contenute.

Al termine di ciascun semestre di esercizio sarà prodotto dal Concessionario un prospetto di verifica, sempre asseverato da un soggetto revisore, dell'allineamento tra le previsioni del margine operativo lordo (EBITDA) contenute nel PEF presentato in sede di gara e quello ricostruito a consuntivo sulla base da una parte dell'eventuale variazione nelle dimensioni delle flotte, dei maggiori/minori tassi di vandalismo subiti rispetto a quanto previsto, dell'indice dei costi alla produzione e di altri eventuali costi insorgenti e, dall'altra, degli incassi effettivi.

Al fine di poter operare le verifiche di cui sopra, il PEF presentato in sede di gara dovrà riportare e quantificare tutte le voci di costo e ricavo ritenute a tal fine rilevanti per poter essere assunto come riferimento per le successive analisi inerenti all'equilibrio economico della concessione e per la valutazione di eventuali richieste di riequilibrio della concessione avanzate dalle parti.

Il PEF dovrà in particolare contenere tutte le informazioni rilevanti al fine di operare le valutazioni di cui all'art. 12 let. m).

Ai sensi del vigente PIAO del Comune di Venezia, nonché in adempimento delle indicazioni contenute nella deliberazione Anac n. 497 del 29 ottobre 2024, si riepilogano di seguito i controlli e le verifiche periodiche che verranno effettuate dal Concedente sul servizio erogato tramite sopralluoghi congiunti, ovvero sopralluoghi individuali da parte del personale del Concedente previamente individuato, ovvero tramite verifica in tempo reale dei dati di servizio anche in forma digitale, ovvero tramite l'ausilio di fotografie:

- verifica e controllo a campione, in tempo reale, dell'avvenuto riequilibrio e conseguente disponibilità dei mezzi nelle diverse aree e fasce orarie, tramite sopralluogo, ovvero tramite accesso riservato alla piattaforma del servizio in uso dal Concessionario (salvaguardando l'anonimato dei dati degli utenti), ovvero tramite l'ausilio di fotografie;
- controllo a campione dello stato manutentivo e di funzionamento di biciclette e monopattini, in conformità alle normative sulla sicurezza dei mezzi in uso, tramite sopralluoghi congiunti o individuali, e con il supporto di check-list dedicate;
- verifica a campione della posizione dei mezzi in relazione alle aree consentite di sosta e alle eventuali zone di divieto, tramite sopralluogo congiunto o individuale, ovvero tramite accesso riservato alla piattaforma del servizio in uso dal Concessionario (salvaguardando l'anonimato dei dati degli utenti), ovvero tramite l'ausilio di fotografie;
- Verifica della corretta e puntuale trasmissione dei dati di utilizzo del servizio;
- Verifica documentazione PEF.

Di tali periodiche operazioni dovrà essere redatta puntuale verbalizzazione da acquisire agli atti e archiviare digitalmente; inoltre, dovrà essere rilasciata periodicamente certificazione di regolare esecuzione.

Il Concedente predisporrà apposite check-list finalizzate al controllo delle verifiche suddette, nonché dell'effettiva attuazione delle migliorie offerte.

Art. 16. Controprestazioni a favore del Concessionario

A fronte del servizio prodotto dal Concessionario, le controprestazioni a suo favore sono:

- a) la riscossione in nome e per conto proprio delle tariffe di utilizzo dei servizi offerti;
- b) la quota specificata con il Concedente nel contratto di concessione degli incassi derivanti da eventuali sponsorizzazioni o sfruttamento di spazi pubblicitari sui veicoli;
- c) l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico con gli elementi fissi e mobili del sistema;
- d) l'erogazione da parte del Concedente di una compensazione economica massima di € 223.200,22 (oneri fiscali compresi) per ognuno degli anni di esercizio concessi, a copertura dei costi di installazione e gestione del sistema, contributo sul quale si applicherà la percentuale di riduzione proposta dal Concessionario in sede di gara. Le annualità saranno erogate a far data dall'avvio operativo delle attività in rate semestrali posticipate, previa presentazione del PEF aggiornato e asseverato di cui all'art. 15.
- e) Accesso alle ZTL e sosta negli stalli: al fine di consentire le operazioni di pronto intervento e ricollocazione dei veicoli, l'Amministrazione Comunale autorizzerà, a seguito di richiesta formale, l'accesso gratuito alle ZTL e la sosta gratuita negli stalli a pagamento per il tempo strettamente necessario all'intervento per i mezzi di servizio del Concessionario a ciò destinati e debitamente contrassegnati, per un massimo di 1 permesso ogni 250 veicoli in esercizio. Sarà cura del Concessionario chiedere l'inserimento dei mezzi impiegati nelle liste dei veicoli autorizzati all'accesso alle zone controllate e alla sosta gratuita.

Art. 17. Carta del servizio e Regolamento d'uso

Il Concessionario dovrà redigere, ai sensi della normativa vigente, la Carta dei Servizi con la quale dichiara quali servizi intende erogare, le modalità di erogazione, gli standard di qualità e quantità che intende garantire.

La Carta è integrata dal Regolamento d'Uso, con il quale si definiscono le regole di comportamento, tariffarie e sanzionatorie richieste per l'utilizzo del sistema.

Contenuti minimi della Carta dei Servizi, redatto sulla base del DPCM 30/12/1998 e da sottoporre alla preventiva approvazione del Concedente, dovranno essere i seguenti:

- a. l'inquadramento della società che eroga il servizio e le caratteristiche del servizio stesso;
- b. numero, tipo e qualità dei veicoli in servizio;

- c. canali di relazione con la clientela;
- d. trattamento dei dati relativi alla clientela, disponibilità dei dati di esercizio in *open source*;
- e. regole per il personale operativo;
- f. regole e requisiti per l'accesso e l'utilizzo del servizio;
- g. sistema tariffario applicato;
- h. diritti di tutela, indennizzi;
- i. indicatori di qualità e di soddisfazione dell'utenza;
- j. modalità e tempi di intervento per danni o malfunzionamenti del sistema e delle attrezzature.

La Carta dei Servizi dovrà essere resa disponibile in almeno 2 lingue (italiano e inglese).

Art. 18. Estensione del servizio ai comuni limitrofi

Il servizio potrà essere esteso, mantenendo la piena integrazione con quello oggetto della presente concessione, a comuni limitrofi previo accordo sottoscritto tra: i comuni richiedenti, il Concedente Comune di Venezia e il Concessionario.

In tale accordo andranno in particolare concordati l'aumento delle flotte necessarie per mantenere gli stessi livelli di servizio nel capoluogo, le modalità operative e l'eventuale integrazione del corrispettivo richiesto.

Il valore complessivo delle integrazioni al corrispettivo non potrà superare un quinto del valore della concessione.

Le condizioni di cui sopra non si applicano per servizi di sharing non integrati con quello oggetto della presente concessione.

Art. 19. Servizi finalizzati

L'operatore potrà stipulare liberamente accordi con altri soggetti operanti nel territorio comunale, sia pubblici che privati, al fine di fornire servizi finalizzati, cioè esclusivamente destinati a specifici gruppi di utenti, purché lo svolgimento di tali attività non comporti una diminuzione dei livelli di servizio definiti in sede di offerta.

I veicoli utilizzati per i servizi finalizzati (esclusivamente destinati a specifici gruppi di utenti) dovranno essere chiaramente distinguibili da quelli utilizzati per il servizio pubblico. Di tali accordi il Concessionario dovrà dare comunque comunicazione al Concedente che dovrà valutarne la compatibilità con i servizi oggetto della concessione.

Art. 20. Struttura e livelli tariffari

Preliminarmente si specifica come per "tariffe di base" debbano intendersi quelle applicate all'utente generico che intende fare una corsa singola, senza essere collegato a forme di accesso particolari come abbonamenti, offerte speciali, sconti o agevolazioni ecc.

Le tariffe base sono intese al netto dei sovrapprezzi di dissuasione o di eventuali altri incentivi e comprensive delle tariffe di sblocco se previste, e vanno riferite a una corsa-tipo singola di 15' per le e-bike e di 20' per le biciclette muscolari, terminata nei luoghi autorizzati.

I valori vanno intesi come quelli effettivamente pagati dall'utenza, cioè al lordo IVA ed altri eventuali oneri.

Le tariffe proposte non potranno superare oltre il 10% delle tariffe attuali, che sono:

- € 3.30 per le e-bike;
- € 1.20 per le biciclette muscolari.

Le tariffe da applicare al servizio con monopattini non sono oggetto di valutazione in sede di gara; esse, tuttavia, non potranno superare più del 30% di quelle dichiarate per le e-bike.

Le tariffe applicate dovranno consentire l'equilibrio economico dell'attività di noleggio e dei connessi obblighi, come dimostrato nel piano economico-finanziario allegato ai documenti di gara, e non potranno subire variazioni in aumento per l'intera durata della concessione. L'operatore è libero di offrire, in aggiunta alle tariffe base e alle altre formule tariffarie dichiarate in sede di gara e utilizzate per il calcolo delle tariffe agevolate richieste, formule tariffarie particolari e/o promozionali, sia permanenti che temporanee, al fine di migliorare l'appetibilità e accessibilità dei servizi offerti.

L'articolazione tariffaria dovrà obbligatoriamente prevedere agevolazioni, anche in forma di abbonamento, per favorire l'utenza sistematica e in particolare garantire attraverso il segmento delle biciclette muscolari, un servizio fruibile in maniera più accessibile economicamente.

Art. 21. Sponsorizzazioni e sfruttamento di spazi pubblicitari

Il Concessionario potrà sottoscrivere accordi di sponsorizzazione e/o di valorizzazione degli spazi pubblicitari sui veicoli e su altre eventuali installazioni ove presenti. In ogni caso tali accordi dovranno essere preventivamente sottoposti al Concedente che, a suo

insindacabile giudizio, potrà o meno autorizzarli ed eventualmente richiedere contropartite economiche in base all'equilibrio economico – finanziario della concessione.

L'apposizione dei loghi commerciali del soggetto autorizzato sui veicoli destinati al servizio rientra, ai sensi del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione (CUP) della Città di Venezia, approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 4 marzo 2021, tra le previsioni tariffarie di cui all'art. 55, lettera C) "pubblicità effettuata con veicoli", punto C. 1, ultimo capoverso, che recita testualmente "Nel caso della sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, il canone non è dovuto".

Art. 22. Penali

In relazione agli obblighi di cui agli articoli precedenti sono previste le seguenti penali in caso di inadempimento:

- a) A seguito di segnalazione, e come previsto dell'art. 11, il mancato intervento per la rimozione di veicoli irregolari/non conformi alla norma vigente/in sosta irregolare e nelle eventuali zone di divieto/vandalizzati nei termini previsti dallo stesso articolo: € 250,00 per ogni veicolo, incrementati di € 100,00 per ogni periodo di 24 ore di ulteriore ritardo;
- b) mancato intervento per la rimozione dei veicoli dalle zone interessate da manifestazioni pubbliche come meglio specificato all'art. 11: € 250,00 a veicolo;
- c) ritardi nell'avvio oltre ai termini stabiliti dall'art. 9: € 500,00 per ogni giorno sino a un massimo di 30 gg. trascorsi i quali il contratto si riterrà risolto per inadempimento;
- d) mancata immissione in servizio di un parco mezzi di nuova produzione entro 90 giorni, così come previsto dall'art. 9: € 200,00 per ogni veicolo immesso in servizio non di nuova produzione;
- e) giornate con sospensioni o forti limitazioni del servizio dovute a manutenzioni, malfunzionamenti superiori alle 8 ore e ulteriori rispetto a quanto consentito all'art. 12 let. d): € 500,00 per ogni giorno , con un massimo di 15 episodi, superati i quali il contratto si riterrà risolto per inadempimento;
- f) mancata o parziale effettuazione delle azioni di informazione di cui all'art. 12 let. m): € 1.000,00 per ogni episodio rilevato a seguito di mancato invio dei dati richiesti passate le 48 ore dall'invio tramite PEC del sollecito da parte del Concedente;

- g) mancato rispetto della frequenza di riequilibrio delle flotte rispetto all'offerta tecnica presentata in sede di gara : € 500,00 al giorno, nel caso di mantenimento per oltre 48h del mancato riequilibrio a seguito di segnalazione dal Concedente.
- h) riscontrate difformità sullo stato manutentivo di biciclette e monopattini, in conformità alle normative sulla sicurezza, attraverso verifiche effettuate dal Concedente, qualora vengano ravvisati malfunzionamenti su oltre il 20% delle verifiche svolte in una giornata: € 250,00 a veicolo non conforme;
- i) presenza di veicoli non dichiarati nell'anagrafica veicoli comunicata al Concedente di cui all'art.12 let. l): € 250,00 per ogni irregolarità riscontrata;
- j) mancata trasmissione del resoconto semestrale, dell'aggiornamento del PEF e dei risultati dell'indagine di *Customer Satisfaction* di cui all'art. 15 entro la scadenza dei termini fissati: € 250,00, più €100,00 per ogni mese di ulteriore ritardo;
- k) segnalazione tramite PEC da parte del Concedente del rilevamento di una riduzione non approvata del parco in esercizio: € 500,00 per ogni episodio rilevato;
- l) mancata fornitura delle credenziali e/o dell'infrastruttura necessaria per l'accesso alla piattaforma del servizio in uso dal Concessionario per il controllo in tempo reale dei veicoli dispiegati sul territorio: € 1.000,00 passate le 48h dalla comunicazione effettuata tramite PEC da parte del Concedente.

Le inadempienze più lievi potranno formare oggetto di richiamo formale o diffida, mediante invio di comunicazione anche tramite posta ordinaria (e-mail).

Le evenienze di cui sopra con il relativo ammontare delle penali comminate, saranno formalmente comunicate al Concessionario dal Concedente attraverso PEC e, sempre per iscritto, il Concessionario potrà produrre le proprie controdeduzioni entro e non oltre 12 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle contestazioni. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti a insindacabile giudizio del precedente, si provvederà a determinare e comminare la relativa penale.

Le penali saranno applicate mediante ritenute sul contributo dovuto dal Concedente. Se l'ammontare delle penali dovesse essere superiore al contributo dovuto, è facoltà del Concedente rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria che, in tale caso, dovrà essere reintegrata dal Concessionario nel termine assegnato e comunque entro e non oltre il termine massimo stabilito dall'art. 24, co. 3, let. i) del presente capitolato.

È sempre e comunque fatta salva la possibilità per il Concedente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento degli obblighi connessi alla concessione.

Art. 23. Cause di sospensione del servizio da parte del Concessionario

La sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio può essere disposta esclusivamente in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, non imputabili in alcun modo al Concessionario, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della prestazione e alla ripresa della medesima.

La sospensione del servizio al di fuori dei casi disciplinati nel presente articolo disposta unilateralmente dal Concessionario, dà facoltà all'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione della Concessione per grave inadempimento del Concessionario.

Art. 24. Risoluzione del contratto, recesso unilaterale e revoca

Il concedente si riserva di applicare quanto previsto dall'art. 190 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di risoluzione e recesso.

In particolare, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con un preavviso di quindici (15) giorni da comunicarsi a mezzo PEC e senza necessità di ulteriori formalità legali, nelle ipotesi di gravissime inadempienze costituite dal mancato avvio delle attività entro 30 giorni oltre a quanto consentito dall'art. 9 in combinato disposto con l'art. 22 let. c)., dall'accertata non sussistenza o perdita dei requisiti di legge, nonché dall'abbandono o interruzione ingiustificata del servizio.

Al di fuori delle ipotesi sopra citate, la risoluzione per inadempimento della concessione sarà disposta nei casi in cui il Concessionario:

- a) compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non le risolva in seguito alla diffida preventivamente notificata;
- b) non ottemperi all'obbligo di non discriminazione dell'utenza di cui all'art. 12 let. e);
- c) sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore;
- d) applichi variazioni tariffarie non concordate con il Concedente;
- e) utilizzi ripetutamente veicoli carenti dal punto di vista della sicurezza o non conformi alla normativa vigente;

- f) dia luogo a ripetute e manifestamente non superabili criticità connesse alla circolazione e alla sosta dei veicoli;
- g) non fornisca l'accesso ai dati necessari al funzionamento di piattaforme terze di integrazione dei servizi di mobilità;
- h) non provveda alla trasmissione dei dati di gestione previsti, nonostante le ripetute segnalazioni;
- i) non provveda alla ricostituzione integrale della garanzia fideiussoria escussa anche parzialmente entro il 30° giorno dalla avvenuta escussione;
- j) subisca sanzioni per un valore superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

Per ciascuna delle inadempienze elencate dalla lettera a) alla lettera j), l'Amministrazione provvederà a inviare formale contestazione dell'addebito tramite PEC. Il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica; riscontrato il mancato o inidoneo adempimento, il Concedente procederà alla risoluzione del contratto con provvedimento motivato.

Resta fermo il potere del Concedente di disporre la revoca della concessione ai sensi dell'art. 21- *quinquies* della legge n. 241/1990.

In tutti i casi di risoluzione sopra indicati, il Concedente procede all'incameramento della garanzia fideiussoria a titolo di acconto sul maggior danno subito, fatta salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni e delle spese per la rinnovazione della procedura di gara. Nel caso in cui il Concessionario receda unilateralmente dal contratto, sarà facoltà del Concedente incamerare l'intera cauzione prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla stessa. Il recesso dovrà essere comunicato con preavviso scritto di almeno 15 giorni mediante PEC.

Art. 25. Nomina dei responsabili

Le parti, all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione dovranno nominare i rispettivi Responsabili dell'esecuzione del medesimo, ovvero:

- Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Concedente Comune di Venezia;
- Responsabile per il Concessionario.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sarà il referente principale per la corrispondente figura di Responsabile del Concessionario e provvederà al coordinamento, alla direzione e

al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, le parti concorderanno l'adozione di ulteriori metodologie da adottare per lo svolgimento delle procedure di controllo e verifica, con particolare riferimento agli obblighi di servizio di cui agli artt. 12 e 13 nonché delle modalità previste per la trasmissione delle segnalazioni e le richieste di pronto intervento.

Art. 26. Valore economico stimato della concessione.

Il valore economico della concessione, calcolato, ai sensi dell'art. 179 del d.lgs n. 36/2023 come fatturato totale del Concessionario stimato per l'intera durata del servizio, ammonta a euro **3.044.498,00** al netto degli oneri fiscali. Tale importo è stato desunto sulla base degli incassi diretti e indiretti oltre al contributo di concessione necessari per garantire l'equilibrio economico della gestione e all'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, sommati per i quattro anni previsti di durata della concessione.

Si precisa che tale stima ha un mero valore indicativo per i concorrenti che si assumono appieno, in caso di aggiudicazione, l'onere dell'alea economico-finanziaria (rif. art. 177 del d. lgs. 36/2023) del servizio in concessione stanti le condizioni precisate dal Concedente nel presente Disciplinare.

Tutti gli utili, proventi o ricavi derivanti da attività accessorie connesse alla gestione della concessione – incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sponsorizzazioni, utilizzo o valorizzazione di spazi pubblicitari, partnership commerciali e altre iniziative promozionali – sono integralmente considerati ai fini del PEF, quale componente positiva di conto economico rilevante per il calcolo dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

Art. 27. Aggiornamento delle specifiche del servizio e sopravvenienze normative

Le dimensioni delle flotte e le modalità di svolgimento del servizio potranno essere all'occorrenza rivalutate sulla base delle esperienze acquisite, anche in corso di validità dell'affidamento, in particolare per far fronte a gravi ed evidenti problemi di sicurezza, ordine pubblico o decoro urbano.

Qualora si verificassero eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, in grado di incidere in modo significativo sull'equilibrio economico –

finanziario dell'operazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di revisione del contratto.

L'impatto delle variazioni delle condizioni di esercizio sull'equilibrio economico della concessione sarà valutato sulla base di quanto esposto nel piano economico finanziario prodotto in sede di gara e tradotto in variazioni concordate tra le parti che potranno interessare il corrispettivo di concessione e/o le tariffe e/o gli obblighi di servizio.

In particolare, eventuali modifiche del quadro normativo, di regolazione o di mercato, non riconducibili al Concessionario e non prevedibili all'atto dell'affidamento e che comportino un impatto significativo sull'equilibrio economico del servizio saranno esaminate nelle modalità di cui sopra al fine di concordare le variazioni necessarie per recuperare tale equilibrio, ovvero per concordare una cessazione anticipata delle attività. In tale ultimo caso il Concessionario non potrà vantare diritti, indennizzi e/o pretese di sorta.

Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente, nelle forme dallo stesso ritenute più opportune, per una quota almeno pari al 40% dei maggiori margini (incremento EBIT).

Nel caso intercorrano modifiche normative che rimuovano le attuali limitazioni per l'uso del monopattino, e che comportino pertanto una variazione non marginale dei margini operativi, tale quota è fissata nel 60% dell'incremento dell'EBIT.

Art. 28. Copertura assicurativa

I monopattini, ai sensi dell'art. 75 vices quinquies della L.160/2019, dovranno essere coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 c.c.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero a Enti o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario.

Il Concessionario garantisce il Concedente da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso l'Ente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale.

Il Concessionario dovrà esibire prima della sottoscrizione del contratto di concessione la copertura assicurativa della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO) stipulata presso compagnia di assicurazione, pena la revoca dell'affidamento.

La polizza dovrà possedere i seguenti massimali:

- Ambito RCT: non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni) unico per sinistro;
- Ambito RCO: non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato.

Saranno espressamente menzionate le seguenti clausole ed estensioni:

- descrizione puntuale del servizio oggetto della presente concessione;
- estensione della qualifica di "Assicurato" al Concedente comune di Venezia;
- estensione del novero dei "Terzi" al Concedente comune di Venezia;
- estensione ai danni imputabili a colpa grave degli assicurati;

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del Concessionario.

Dovranno inoltre essere ottemperate le modifiche normative in materia eventualmente sopravvenute senza che l'operatore possa vantare diritti, indennizzi e/o pretese di sorta.

La polizza sarà mantenuta in vigore per l'intero periodo della concessione, dalla data di effettivo avvio del servizio fino alla data del certificato di regolare esecuzione.

La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo della concessione: a tale proposito l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare al Responsabile del Concedente, mediante lettera raccomandata, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento del Concessionario.

Ai sensi dell'art.1 c.75 vices quinquies della L. 160/2019, quando ve ne saranno le condizioni tecnico-normative il Concessionario dovrà provvedere per ogni monopattino messo in circolazione alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dell'art. 2054 cc (RCA).

Art. 29. Garanzia definitiva

Il Concessionario per la sottoscrizione del contratto deve aver preliminarmente costituito una adeguata garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Le fideiussioni dovranno essere intestate al Comune di Venezia.

L'ammontare della garanzia è fissato pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi e con le modalità previste dall'art. 117 del d. lgs. 36/2023.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia

superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si precisa che in caso di raggruppamenti la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Venezia, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia in questione potrà essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Concedente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Concedente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 30. Cessione dei contratti e dei crediti, subappalto

È vietata, da parte del Concessionario, la cessione anche parziale del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Codice dei Contratti.

È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 limitatamente alle attività di riposizionamento/rimozione dei veicoli e manutenzione.

Il concorrente deve indicare in sede di offerta le parti della concessione che intende subappaltare a terzi in conformità a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Non sono intesi quali subappalti le forniture dei pezzi di ricambio e gli interventi verso quelle apparecchiature per le quali è richiesta l'assistenza ufficiale esclusiva, qualora non prestata dallo stesso Concessionario.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente

Art. 31. Norme in materia di sicurezza

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008. Inoltre, dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dotando tutto il personale destinato a prestare il Servizio in oggetto delle necessarie o dovute tutele e cautele.

Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui sopra sono ad esclusivo carico del Concessionario, salva in ogni caso la facoltà da parte del Concedente di applicare le penalità previste nel presente Disciplinare.

Art. 32. Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale e rispetto dei contratti collettivi di lavoro

Il Concessionario provvede alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari dettate in materia di lavoro.

Il Concessionario si obbliga inoltre ad applicare le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro o dagli usi applicabili alla categoria nella località ove si svolgono le prestazioni oggetto della concessione.

Art. 33. Norme di rinvio

La presente concessione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa generale vigente in materia.

Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare tecnico e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi.

Art. 34. Responsabilità

Il Concedente resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario, il quale lo manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, il Concedente.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente.

Il Concessionario nell'ambito del principio generale di cooperazione ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Concedente ogni problema sorto nell'espletamento del servizio in concessione, con particolare riferimento a quanto possa costituire ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il Concessionario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 35. Stipula del contratto

Il Concessionario assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Sono a carico del Concessionario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 36. Clausola di legalità

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni e informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Concedente, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile ovvero escusse dalla cauzione.

Il Concedente si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 *septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a riferire tempestivamente al Concedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il Concessionario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 37. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In particolare, si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione oggetto del presente disciplinare sul conto corrente dedicato comunicato al Concedente che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- b) a inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- c) a trasmettere al Concedente i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché lo stesso possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;

Il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

Art. 38. Controversie – Foro competente

Per la risoluzione d'eventuali controversie inerenti o conseguenti al contratto, sarà escluso il ricorso ad arbitri e le parti si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Venezia. In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia, il Concessionario non potrà sospendere o ridurre il servizio.

Art. 39. Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente contratto/convenzione/accordo per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione e conclusione.

Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto/convenzione/accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

Allegati:

Allegato 1 (TAV 01)